

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare**

**Servizio 3 – Sicurezza alimentare**

**Stabilimento n. CE IT 1890, sito in Gela (CL) impresa alimentare Pescagel Group S.P.A. - Estensione del riconoscimento.**

**La Dirigente del Servizio**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.A. n. 36 del 7 settembre 2022 con il quale è stato conferito al Dr. Pietro Schembri l’incarico di dirigente dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- VISTA la nota prot. n. 18 del 6 ottobre 2022 con la quale è stata conferita ai dirigenti di Area e Servizi dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il decreto n. 600.9/24481/AG50/1055 del 11 maggio 2000 del Ministero della Sanità con il quale lo stabilimento dell'impresa alimentare **PESCAGEL FIN S.R.L.** sito nel comune di **Gela (CL)** nella zona industriale 2^ Strada è stato riconosciuto idoneo quale stabilimento di tipologia 2 e 3 ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con l’attribuzione dell’*approval number* **CE IT 1890**;
- VISTO il decreto n. 0671 dell’8 maggio 2002 con il quale l’*approval number* **CE IT 1890** è stato volturato all’impresa alimentare **PESCAGEL GROUP S.P.A.**;
- VISTA la nota prot 55136 del 12.05.2021 pervenuta con pec acquisita al protocollo del DASOE al n. 24435 del 18.05.2021 , trasmessa dal SUAP del Comune di Gela, con la quale è stata indetta la conferenza asincrona ai sensi dell’art. 14/bis della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istanza di estensione del riconoscimento CE IT 1890 attribuito allo stabilimento della ditta “Pescagel Group S.P.A.”, sito in Gela (CL) nella zona industriale 2^ strada, ai fini dell’esercizio dell’attività di: Prodotti della pesca (SEZ.VIII) Impianto di trasformazione – PP di prodotti della pesca trasformati;
- VISTA la completezza della documentazione e la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa, necessaria per ottenere l’estensione del riconoscimento, effettuata con bonifico SEPA Italia in data 29/04/2021 Rif.: C.R.O./TRN 1101211190286219;
- VISTA la nota prot. n. 22B del 02.01.2023 , assunta al protocollo di questo Ufficio Speciale al n. 79 del 09.01.2023 , con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASP di Caltanissetta ha comunicato che lo stabilimento è stato soggetto a variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano variazioni alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

## D E C R E T A

### Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che, per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta **PESCAGEL GROUP S.P.A.**, (C.F.: 01268740857) sito nel

comune di Gela (CL) nella zona industriale 2<sup>a</sup> Strada, viene riconosciuto idoneo anche all'esercizio della seguente attività: :Prodotti della pesca (SEZ.VIII) Impianto di trasformazione – PP di prodotti della pesca trasformati;;

## **Articolo 2**

L'impianto mantiene il numero di riconoscimento **CE IT 1890**, con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

## **Articolo 3**

L'impresa alimentare deve garantire tra l'altro che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

## **Articolo 4**

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda sanitaria provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del comune di **Gela (CL)** per la conclusione della conferenza semplificata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 30/01/2023

La Dirigente del Servizio 3  
(Dott.ssa Daniela Nifosi)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(N.M. Cappello)